MODIFICHE STATUTO SOCIALE

L'articolo 1 viene cancellato e sostituito dal seguente:

E' costituita l'associazione di volontariato in forma di Associazione denominata "Salviamo Campana" di seguito detta per brevità organizzazione.
I contenuti e la struttura dell''associazione sono democratici, ispirandosi ai principi espressi dalla Legge n. 266 dell'11 Agosto del 1991, dalla Legge Regionale n. 18 del 19 Aprile 1995 e da loro eventuali future modifiche.

L'ultimo comma dell'articolo 2 viene cancellato;

L'articolo 4 viene cancellato e sostituito dal seguente:

L'associazione, avvalendosi delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti non ha alcuno scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si pone come obiettivi, l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali.

Gli articoli 7 e 8 vengono cancellati e sostituiti dal seguente:

Diritti e obblighi dei soci

Gli aderenti hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a candidarsi alle cariche sociali, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'organizzazione.
Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.
Ogni socio svolge la propria attività in maniera completamente gratuita.

In coda all'articolo 15 viene inserita la seguente dicitura:

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi

Il primo comma dell'articolo 27 viene cancellato e sostituito dal seguente:

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al
sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L'articolo 28 viene cancellato e sostituito dal seguente

Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione, per qualsiasi causa, è deliberato dall'Assemblea dei soci, la quale determinerà anche la destinazione del patrimonio sociale disponibile al momento dello scioglimento. La delibera avverrà a maggioranza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
L'eventuale patrimonio esistente sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore. Per entrambi i casi ci si attiene al dettato dell'art.21 del C.C.-

Data: 13 Marzo 2012